



*Al Ministro delle politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo*

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-ter inerente l'esecutorietà dei provvedimenti amministrativi;

VISTO il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 27/02/2013 n.105 - Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante "Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima";

VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38";

VISTO lo statuto della Regione Siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le relative disposizioni attuative;

VISTA la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e le relative disposizioni attuative ;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima", ed in particolare l'art. 98;

VISTO il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

VISTO il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il Decreto Ministeriale 29 febbraio 2012, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca.

VISTO il D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il DM 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

VISTO il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per



*Al Ministro delle politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo*

gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Programma Operativo, predisposto in conformità al disposto dell'art. 17, del citato Regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con Decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del 25 novembre 2015;

VISTO il Decreto Ministeriale n°7110 del 25/07/2018 con il quale è designato in qualità di Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 il Direttore pro-tempore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

VISTO il Decreto Ministeriale n°6908 del 20 luglio 2018 recante "Modalità di esecuzione dell'arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca delle unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico per l'annualità 2018"

VISTE le richieste pervenute dalle marinerie ricadenti nei Compartimenti marittimi da Manfredonia a Bari di anticipare il periodo di arresto temporaneo obbligatorio per l'anno 2018, diversamente da quanto individuato con il citato Decreto Ministeriale;

CONSIDERATO che l'attuazione dell'indispensabile misura dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca comporta altresì conseguenze pregiudizievoli di rilevante impatto occupazionale che vanno ad aggiungersi alle difficoltà del settore dovute all'attuale congiuntura economica;

RITENUTO necessario porre in essere tutte le possibili misure previste dalla vigente normativa per mitigare gli effetti della misura di fermo temporaneo e accogliere le richieste delle imprese di pesca operanti nei Compartimenti marittimi da Manfredonia a Bari;

SENTITE le associazioni e le organizzazioni sindacali del comparto ittico nella riunione del 2 agosto 2018;

RITENUTO necessario, pertanto, modificare quanto previsto dal comma 3 dell'art.2 e dai commi 2 e 4 dell'art.5 del Decreto Ministeriale n°6908 del 20 luglio 2018 prevedendo un periodo di arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca e delle relative misure tecniche successive diversi da quelli indicati nel citato decreto;

Decreta

Art. 1

Modifica comma 3 dell'art.2 del Decreto Ministeriale n°6908 del 20 luglio 2018

Il comma 3 dell'art.2 del Decreto Ministeriale n°6908 del 20 luglio 2018 è modificato come segue:

3. Per le navi da pesca di cui all'art.1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Manfredonia a Bari è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 42 giorni consecutivi dal 13 agosto al 23 settembre del corrente anno;



*Al Ministro delle politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo*

Art. 2

Modifica dei commi 2 e 4 dell'art.5 del Decreto Ministeriale n°6908 del 20 luglio 2018

1. Il comma 2 dell'art. 5 del Decreto Ministeriale n°6908 del 20 luglio 2018 è modificato come segue:

2. I periodi di attuazione delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea sono:

- da Trieste ad Ancona dal 10 settembre 2018 al 18 novembre 2018;*
- da San Benedetto del Tronto a Termoli dal 24 settembre 2018 al 2 dicembre 2018;*
- da Manfredonia a Bari dal 24 settembre 2018 al 2 dicembre 2018.*

2. Il comma 4 dell'art. 5 del Decreto Ministeriale n°6908 del 20 luglio 2018 è modificato come segue:

4. Dalle date di inizio dei rispettivi arresti temporanei obbligatori di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3 e fino al 31 ottobre 2017 è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca con il sistema strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.

Il presente decreto, trasmesso all'Organo di controllo per il visto di competenza, è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 3 agosto 2018

F.to Il Ministro
Gian Marco Centinaio